

DECRETO LEGGE 21 Marzo 2022, n.21
Rottame ferroso - articolo 30
proposte di integrazione

Relazione

L'acciaio viene prodotto attualmente attraverso due cicli distinti: uno cosiddetto "integrale" con partenza da minerale di ferro e carbone, l'altro chiamato "ciclo elettrico" che sfrutta la completa riciclabilità del materiale e si basa sulla fusione del rottame ferroso in forni alimentati con energia elettrica. In Italia la produzione siderurgica è caratterizzata da un elevato utilizzo delle tecnologia a forno elettrico pari a circa l'85% e per questo motivo l'Italia è il primo consumatore europeo di rottame ferroso. Il rottame, materia prima essenziale per la produzione da forno elettrico, ma utilizzata anche parzialmente nel ciclo integrale, è generato sul territorio nazionale per un quantitativo di circa 15 M.t., inclusi i recuperi interni delle stesse aziende siderurgiche, e il resto del fabbisogno pari a circa 4-5 M.t è soddisfatto attraverso le importazioni, principalmente da Paesi UE.

Il riciclo virtuoso del rottame ferroso costituisce uno dei più chiari esempi a livello industriale di come si possano combinare insieme i due principali obiettivi strategici che l'Italia si è data per i prossimi decenni in attuazione del Green Deal europeo: economia circolare e decarbonizzazione. Il riciclo dell'acciaio, attraverso la rifusione del rottame ferroso, consente infatti enormi benefici sia in termini di circolarità e risparmio di risorse naturali, sia in termini energetici e di emissioni di CO₂. Per ogni tonnellata di rottame riciclato si ottiene infatti un risparmio di CO₂ mediamente pari a 1,4 tCO₂ (metodologia LCA di WordSteel).

L'ambizioso percorso di decarbonizzazione pianificato dall'UE nell'ambito del "Green Deal" (riduzione delle emissioni di gas serra del 55% al 2030 e neutralità climatica al 2050), comporterà una trasformazione radicale dell'industria siderurgica, che richiederà enormi investimenti in nuove tecnologie produttive, ma anche la massimizzazione dell'utilizzo di una straordinaria risorsa circolare e low-carbon già disponibile come il rottame. La capacità di produzione a forno elettrico installata e la percentuale di produzione attraverso questo ciclo (oltre ad un maggior impiego di rottame anche nel ciclo integrale) tenderanno necessariamente a crescere, in UE e nel resto del mondo, portandosi dietro una crescente domanda di rottame e crescenti difficoltà di approvvigionamento. Per questo motivo in diverse aree del globo si riscontra una crescente tendenza alla tesaurizzazione di questa materia prima, con una nutrita lista di Paesi Terzi che impone già oggi limitazioni commerciali all'esportazione del rottame, che vanno dal divieto assoluto di esportazione, a sistemi di licenze, quote e dazi.

Al contrario in UE si registra negli ultimi anni un preoccupante aumento delle esportazioni di rottame verso Paesi Terzi. In particolare l'esportazione di rottame dall'Italia verso Paesi Terzi è cresciuta di oltre il 240% dal 2015 al 2020 (passando da 132 mila ton a circa 449 mila ton). Si sottolinea che il rottame che lascia l'Italia è destinato a paesi (quali Turchia, Egitto, Pakistan, India) che non garantiscono gli stessi standard ambientali, climatici e di sostenibilità europei (ad esempio nella gestione dei rifiuti; nella prevenzione dell'inquinamento di aria, acqua e suolo; nell'adozione delle migliori tecniche disponibili BAT; nell'utilizzo di energia rinnovabile, ecc), ma soprattutto non hanno vincoli e costi associati alla

riduzione dell'emissioni di CO2 comparabili a quelli europei, con una evidente asimmetria che altera il "level playing field". L'esportazione di rottame infatti, oltre a costituire una grave perdita netta di risorse riciclabili per il nostro Paese e un peggioramento dell'impatto ambientale e climatico complessivo dovuto ad una gestione non sostenibile nei Paesi di destinazione, produce un ulteriore impatto negativo sulla competitività dell'industria siderurgica nazionale: il rottame esportato viene infatti utilizzato in Paesi Terzi (quali ad esempio la Turchia) per produrre, senza alcun vincolo e costo CO2 aggiuntivo, quei prodotti in acciaio che vengono poi riesportati verso l'Italia.

Proposte di integrazione:

Alla luce delle considerazioni precedenti e nell'ottica di rinforzare l'efficacia del disposto normativo si propongono di seguito alcune modifiche:

- 1) Comma 2: sostituire la frase "Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione Europea" con: **"I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, verso paesi non europei"**.
Questa proposta di emendamento allarga il campo di applicazione a tutti i soggetti che intendono esportare dal suolo nazionale, comprendendo ad esempio anche i trader esteri non localizzati fisicamente in Italia, per evitare che soggetti non appartenenti al campo di applicazione originario possano aggirare liberamente la normativa.
- 2) Comma 2: sostituire la parola "dieci" con **"trenta"**.
Questa proposta di emendamento aumenta l'ampiezza minima dell'anticipo della notifica sull'inizio dell'operazione di esportazione portandola a 30 giorni dando il tempo materiale all'Amministrazione per esaminare in dettaglio la notifica valutandone gli impatti e, nel caso l'esportazione possa provocare effetti negativi, adottare i provvedimenti ad hoc che si rendano necessari.
- 3) Comma 2: alla fine dopo le parole "informativa completa dell'operazione" aggiungere **"che comprenda anche la normativa ambientale ed i corrispondenti limiti applicabili al sito o unità produttiva di destinazione finale"**.
Questa proposta di emendamento intende portare a conoscenza dell'Amministrazione i vincoli ambientali esistenti per gli utilizzatori finali in ambito di protezione ambientale, anche in linea con la discussione in corso per la revisione della Direttiva Europea inerente la normativa sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti. Certamente più completa sarebbe una richiesta che oltre a questi aspetti comprenda anche la parte sociale come ad esempio l'adesione a protocolli contro lo sfruttamento del lavoro minorile e similari.
- 4) Comma 7: la data del 31 luglio sia sostituita con il **31 dicembre**. Il motivo di questo allungamento del periodo di vigenza rispecchia l'allungamento del conflitto e la crescente severità delle sanzioni che con effetto congiunto stanno bloccando gli arrivi di minerale di ferro preridotto e ghisa, materiali sostituibili solamente con maggiore utilizzo rottame ferroso di alta qualità.
- 5) Comma 2: emanazione di una **circolare** che dia **indicazioni di dettaglio** in relazione all'individuazione a) del momento di "avvio dell'operazione" di esportazione (che può ad esempio coincidere con la partenza del mezzo di trasporto dalla Dogana terrestre o dal porto) a cui fare riferimento per calcolare il tempo di notifica; b) indichi con precisione i dati amministrativi, ambientali e sociali da indicare nella notifica.